

Edizione di lunedì 3 Maggio 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 40esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'iscrizione al registro imprese del fornitore esclude l'obbligo di ritenuta
di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

L'inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport – I° parte
di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Sull'imponibilità dei rimborsi ai dipendenti in smart working
di **Stefano Rossetti**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false: scatta il reato anche senza vantaggio economico per l'emittente
di **Marco Bargagli**

PODCASTING

Podcast producer: chi è e cosa fa
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 40esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Quest'oggi, alle ore 9, il **40esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare il **comunicato stampa del MEF n. 88 del 30 aprile** con il quale viene nuovamente **differita di un altro mese la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento** e delle **attività esecutive e cautelari**, che viene spostata al **31 maggio 2021**.

Sulla base della previsione contenuta nella norma di riferimento, e cioè nell'[articolo 68 del D.L. 18/2020](#), i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**: quindi i pagamenti andranno effettuati, salvo nuove proroghe, entro il **30 giugno 2021**.

Per quanto riguarda la prassi dell'Agenzia, **1 risoluzione** e **24 risposte ad istanze di interpello**, nessuna delle quali in materia di superbonus e agevolazioni edilizie.

Esamineremo per prima la [risposta n. 301 del 28 aprile](#), che analizza la problematica della possibilità di ricorrere al **ravvedimento operoso** in caso di **errata applicazione del meccanismo del reverse charge**.

Poi analizzeremo la [risposta n. 306 del 30 aprile](#), incentrata sulla questione dell'**imputazione dei redditi prodotti da una società di persone** nel caso di **fuoriuscita di un socio dalla compagine sociale**.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 11023 del 27 aprile](#), nella quale viene affrontata la problematica dell'**inquadramento ai fini Iva** di un'operazione di **sale and lease back**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni**, che, nell'ambito della sessione “**adempimenti e scadenze**” si concentrerà sulle novità in materia di **Isa**, e, nello specifico, sul [Provvedimento prot. n. 103206/2021](#) del 26 aprile, con il quale sono stati individuati i **livelli di affidabilità fiscale** relativi al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2020**, cui sono collegati i **benefici premiali**.

Il provvedimento **conferma i punteggi** previsti l'anno scorso per l'accesso ai benefici premiali, nonostante **l'eccezionalità dell'anno 2020**, caratterizzato dall'emergenza da Covid-19. V'è da dire, tuttavia, che, proprio per tener conto di tale eccezionalità, sono state introdotte **nuove cause di esclusione** e sono stati previsti **specifici correttivi**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sulla **nuova check list per l'apposizione del visto di conformità** in materia di **superbonus** rilasciata dal CNDCEC.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà invece di occuparsi della **nullità della notifica postale al contribuente irreperibile** in mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente – a parere della Corte Suprema – la prova dell'avvenuta spedizione della stessa raccomandata, mediante la quale è stato comunicato l'avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, dell'atto notificando.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'iscrizione al registro imprese del fornitore esclude l'obbligo di ritenuta

di **Fabio Garrini**



Se il fornitore è **imprenditore iscritto al registro delle imprese** il corrispettivo **non** deve essere assoggettato a **ritenuta** del 20%, neppure se la prestazione resa ha contorni di “**natura professionale**”; questo è il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risposta ad interpello n. 312 del 30.04.2021](#), nella quale, quantomeno sotto il profilo dell'adempimento del sostituto d'imposta, viene data rilevanza al dato formale.

Il caso

Il caso esaminato nella risposta ad interpello in commento è tutto sommato piuttosto semplice: la società istante ha conferito ad un consulente aziendale un incarico di **consulenza** (per la verità dai contorni molto generici), riguardante “*le strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse della stessa*”. Per tale prestazione, della durata di 12 mesi, è previsto un compenso mensile di euro 10.000.

La richiesta dell'istante però non riguarda il merito della prestazione, ma i suoi obblighi **in qualità di possibile sostituto d'imposta**: si chiede, infatti, se tali corrispettivi, al momento dell'erogazione, debbano o meno essere interessati dalla **ritenuta del 20%** che normalmente viene applicata ai **compensi di lavoro autonomo, prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#)**.

Tema centrale, come tra un attimo si dirà, è costituito dal fatto che il consulente aziendale, munito di partita Iva, è titolare di una **ditta individuale iscritta al registro delle imprese**.

L'obbligo di ritenuta e la qualifica di professionista

La questione che si pone è quale sia l'innescò che dovrebbe portare ad operare la ritenuta sul compenso erogato.

L'istante chiede infatti chiarimenti circa le modalità di tassazione dei compensi mensili che dovrà corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva e, in particolare, **se sia corretta l'applicazione al momento del pagamento della ritenuta d'acconto nella misura del 20%.**

Nella risposta ad interpello in commento l'Agenzia si sofferma sulla qualifica di professionista, richiamando la L. 4/2013 che regola le **professioni non ordinistiche**, nel cui comma 5 dell'**articolo 1** si afferma che *"La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente"*.

A parere di chi scrive, nella definizione di impresa e di professionista, occorre indagare la **qualificazione "fiscale" del soggetto**, secondo le definizioni contenute nel **Tuir** (peraltro **non dissimili** a quelle contenute negli [articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972](#) nel comparto Iva):

- l'[articolo 55 Tuir](#) stabilisce che sono **redditi d'impresa** quelli che derivano dall'esercizio di **imprese commerciali**. Per esercizio di imprese commerciali si intende **l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 cod. civ.** anche se non organizzate in forma d'impresa. Il successivo comma 2, in particolare alla lett. a), ricomprende nei redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio di **attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 cod. civ.**;
- il precedente **articolo 53** stabilisce invece che sono **redditi di lavoro autonomo** quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per **esercizio di arti e professioni** si intende l'esercizio per **professione abituale, ancorché non esclusiva**, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (ossia quelle svolte nell'ambito dell'impresa).

In estrema sintesi, le prestazioni di servizi diverse da quelle previste all'[articolo 2195 cod. civ.](#), se organizzate, sono attività d'impresa; in **difetto dell'organizzazione**, se nell'ambito del lavoro autonomo, i proventi conseguiti sono qualificabili come redditi **professionali**.

Nell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) è previsto che, in relazione ai compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, per **prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente**, occorre operare, all'atto del pagamento, una **ritenuta del 20%** a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

L'istante, in uno slancio di incontrollato rigore, ipotizza di dover verificare le modalità attraverso le quali la consulenza sia materialmente resa; avendo riscontrato che l'attività viene svolta in qualità di libero professionista con la **prevalenza del lavoro sul capitale investito**, ancorché tale attività non preveda l'iscrizione ad uno specifico ordine professionale, si troverebbe obbligata ad effettuare la **ritenuta** del citato [articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

Evidentemente imporre al committente del servizio l'onere di **indagare le modalità** di gestione dell'attività da parte del prestatore, per valutare se assumere la qualifica di sostituto d'imposta ed effettuare la ritenuta, sarebbe un **onere eccessivo**, oltre che impossibile da condurre in maniera puntuale (può infatti non essere pienamente evidente come il prestatore renda la propria attività).

Fortunatamente, l'Agenzia preferisce una **impostazione formalistica** della tipologia di reddito in prospettiva degli adempimenti del sostituto d'imposta: *“Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto affermato nell'istanza trattasi di «prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente **titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva**», il corrispettivo dovuto **non è soggetto a ritenuta.**”*

Altro conto è la **corretta qualificazione del reddito prodotto dal consulente che potrebbe essere oggetto** (si tratta invero di una ipotesi piuttosto remota) di una **possibile contestazione**, qualora abbia prescelto un **inquadramento errato della propria attività**; questo, però, **senza che possano esservi effetti sugli adempimenti** del sostituto d'imposta. La confortante risposta ad interpello in commento depone in tale senso.

ENTI NON COMMERCIALI

L'inquadrimento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport – I° parte

di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La prossima apertura dei centri sportivi e l'ormai avviata programmazione della stagione 2021/2022 per le società sportive che partecipano agli **sports di squadra** impone di verificare quali siano le **soluzioni per l'inquadrimento dei collaboratori sportivi**, in questa stagione che ci "dovrebbe" portare alla **definitiva entrata in vigore della nuova disciplina sui rapporti di lavoro nello sport**.

Il primo aspetto da verificare è la disciplina da applicare e i contenuti dei **contratti pluriennali** che i club dovranno sottoscrivere con gli atleti.

Si ricorda che aver unificato in un'unica fattispecie di lavoro sportivo quello degli **atleti, sia dilettanti che professionisti** e l'inserimento per questi ultimi della **presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato**, comporta il *fumus* che il medesimo inquadramento possa essere posto in capo ai **dilettanti**.

Per evitare questa ipotesi **l'unica strada percorribile appare essere quella di considerarli degli "amatori"** (si ricordi che l'unica categoria di **dilettanti non inseriti tra i lavoratori da iscrivere all'Enpals** dal [D.M. 15.03.2005](#) è proprio quella degli atleti dilettanti) anche per avallare l'applicazione della disciplina di cui all'**articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir** nella stagione 2021/22.

Pertanto, nella consapevolezza che **non abbiamo nessuna certezza sulla decorrenza della riforma** (si parla già con insistenza di un **ulteriore slittamento** rispetto alla data prevista del 1° luglio 2022) sia sui **contenuti della stessa** (nel senso che i testi sono "abbastanza" chiari, ma il motivo del differimento è diretto ad avere i tempi per introdurre **modifiche al testo apparso in Gazzetta Ufficiale**) appare comunque opportuno l'inserimento, nel **contratto**, di **clausole che possano cercare di evitare** che l'eventuale **maggior costo**, derivante dalla novella legislativa sul lavoro, ricada solo sui **sodalizi sportivi e non anche sugli atleti**, beneficiari finali della

riforma.

Ciò premesso la clausola che si suggerisce di introdurre in contratto per **contemperare gli interessi sia dell'atleta che del tecnico interessato** (ricordiamo che qui solo per i tesserati provenienti da Federazione straniera la nuova disciplina appare essere solo un maggior costo, in quanto per gli italiani questi contributi previdenziali che dovranno essere versati diventano **compatibili con qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria** a cui l'atleta o il tecnico **acceda successivamente al termine della attività sportiva**) appare essere la seguente dopo aver indicato l'importo e le modalità di pagamento: ***"Detto importo sarà disciplinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 primo comma lett. m del Tuir. L'atleta/il tecnico dichiara di non svolgere detta attività con finalità lavorative. Nel caso in cui nel corso della durata di questo accordo entrassero in vigore gli effetti di cui al decreto legislativo 28.02.2021 n. 36, le parti riconoscono che le prestazioni oggetto del presente accordo rientrano tra quelle classificate come amatoriali dall'articolo 29 del citato decreto legislativo e pertanto, in presenza di compensi eccedenti la fascia esente di cui all'articolo 69, comma 2 Tuir, il rimborso spese forfettario indicato nel presente contratto si intenderà per l'intero importo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di competenza del prestatore"***

Nel momento in cui la riforma sarà a regime per quello che riguarda gli inquadramenti degli atleti appaiono **solo due possibilità: la prestazione amatoriale o la qualificazione come subordinati** (salvo i casi specificatamente elencati all'[articolo 27, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#) o che la stessa sia così rarefatta da potersi considerare di **carattere occasionale**).

Infatti la **co.co.co. non diventa praticabile stante l'abrogazione della lettera d)** dell'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015](#).

La prestazione subordinata nel testo attuale è ad **aliquota previdenziale piena** e, pertanto, non gode di nessun trattamento di favore.

In più, se fosse considerata tale, potrebbe essere così ritenuta anche per il **periodo pregresso** in quanto il legislatore ha fatto una scelta precisa: **non esiste alcuna atipicità o specialità nel rapporto di lavoro sportivo** e pertanto **se fosse subordinato dal 1° luglio 2022 chi potrà escludere** che non lo fosse anche prima?

Ecco che **per poter "difendere" la situazione attuale e ridurre l'impatto in quella successiva l'unica strada appare essere quella di insistere sulla amatorialità** che fino a luglio 2022 è tale a prescindere dall'ammontare del compenso e che dal 1° luglio lo diventa solo fino ai diecimila euro di compenso (fascia all'interno della quale comunque potrebbero trovare sistemazione alcuni atleti della rosa della prima squadra).

Per i **compensi eccedenti, questa si considera "professionale" per l'intero importo.**

L'utilizzo di tale termine porta a ritenere che la **prestazione amatoriale che ecceda il compenso da 10.000 euro** diventi *ope legis* **collaborazione coordinata e continuativa**. Ciò ci consentirebbe

di **“salvare”** anche il **rimborso spese vive**, compatibile sia con la prestazione amatoriale che con la co.co.co..

Pertanto il **carico previdenziale** sarebbe così **suddiviso: per due terzi** a carico del **club** e **un terzo** a carico dell'**atleta**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sull'imponibilità dei rimborsi ai dipendenti in smart working

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), è costituito **da tutte le somme ed i valori in genere** percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al **principio di omnicomprensività**, comporta l'inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur **prive di sinallagma** con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un **rapporto di lavoro subordinato** (a titolo di esempio: l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di malattia e maternità).

Viceversa, sono da considerarsi escluse dal **rapporto sinallagmatico** le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

L'Amministrazione finanziaria, in più occasioni ([circolare ministeriale n. 326/1997](#), [risoluzione 178/E/2003](#) e [risoluzione 357/E/2007](#)), ha precisato che:

- **non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore** (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un **esclusivo interesse del datore di lavoro**;
- **il rimborso delle piccole spese ordinarie**, ad esempio, quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..;
- **le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici** non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi

poter espletare l'attività lavorativa.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della **spesa rimborsata**, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 74/E/2017](#) ha chiarito che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro **devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili**, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla **determinazione del reddito di lavoro dipendente**.

La **tematica dei rimborsi spese** ha assunto al giorno d'oggi un particolare interesse in considerazione del fatto che, in seguito alla diffusione della pandemia da **Covid-19**, è stato fatto ampio ricorso al **lavoro agile**.

Come sopra visto, l'irrilevanza fiscale di tali somme è subordinata al **soddisfacimento di una duplice condizione**:

- **il rimborso spese deve essere erogato a fronte di un costo sostenuto dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro;**
- **il *quantum* del rimborso spese deve essere oggettivamente determinabile.**

In merito al primo punto non vi sono particolari dubbi, in quanto è pacifico che il lavoratore dipendente che non svolge la propria prestazione nella sede aziendale debba sopportare dei costi che altrimenti non avrebbe sostenuto.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, invece, **ci si domanda quali possano essere dei parametri oggettivi a cui ancorare il rimborso spese da erogare ai dipendenti**.

Le principali difficoltà discendono dal fatto che i costi sostenuti dal lavoratore dipendente (elettricità, rete internet, riscaldamento) sono di **natura promiscua** e non misurabili separatamente.

Sul punto, però, si è espressa l'Amministrazione finanziaria con la [risposta ad interpello n. 314/E/2021](#).

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate se il rimborso spese erogato al dipendente si basa su parametri diretti ad individuare **i costi risparmiati dal datore**, è corretto ritenere che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Nello specifico, la società istante (datore di lavoro), nell'ambito di un accordo sindacale di secondo livello o di un regolamento aziendale avente ad oggetto il trattamento economico e normativo dei propri lavoratori che svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile, **ritiene di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese che si troveranno a sostenere per**

ragioni lavorative quando opereranno presso la propria abitazione.

Al riguardo, la società istante intende concedere ad ogni dipendente una **somma giornaliera, pari a 0,50 euro a titolo di rimborso delle spese** delle quali il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del **lavoro agile** anziché presso la sede aziendale.

Tale somma sarebbe **comprensiva delle spese sostenute dal dipendente per:**

- **il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada;**
- **l'utilizzo dei servizi igienici** (acqua e materiale di consumo);
- **l'accensione del riscaldamento nel periodo invernale per un'ora al giorno.**

La società istante ha poi rappresentato che:

- **i costi diretti legati al luogo di svolgimento della prestazione (abitazione o altro luogo) saranno a carico dipendente;**
- **non si considereranno le spese di vitto, i costi per la climatizzazione estiva, i costi per la rete internet e i costi fissi per l'allaccio alla rete elettrica.**

Inoltre, nell'istanza di interpello la società istante ha sottolineato che l'importo del rimborso giornaliero fissato in 0,50 euro, **è in realtà inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato** (pari a 0,5135 euro) e a quello **risparmiato dalla società** (pari a 0,5105 euro).

In un siffatto contesto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'erogazione della somma di 0,5 euro su base giornaliera come sopra determinata, **risulta essere idonea ad essere configurata come spesa sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro in quanto oggettivamente determinabile su base documentale** e con ciò **esclusa dal novero dei redditi di lavoro dipendente ex [articolo 51 Tuir](#).**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false: scatta il reato anche senza vantaggio economico per l'emittente

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinamento penale tributario contempla **specifiche sanzioni** in capo ai soggetti che prendono parte ad una **frode fiscale** attuata mediante l'emissione e l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**.

In particolare, vengono previste **due fattispecie di reato**:

- la **presentazione della dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**. In tale prima ipotesi, [l'articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** che consentono di **ridurre la base imponibile o il debito Iva**;
- l'**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**. In merito, [l'articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#) sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Sul punto, la **prassi operativa** ha chiarito che la **falsità delle fatture**

- **può avere carattere oggettivo**, quando **riguarda operazioni inesistenti sul piano materiale**, in tutto o in parte, al fine di consentire all'utilizzatore di **"abbattere" il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi**,
- oppure può avere carattere **soggettivo**, nel caso in cui le operazioni **siano in realtà intercorse tra soggetti diversi** da quelli fatti documentalmente figurare quali parti del rapporto, allo scopo di **permettere all'utilizzatore di portarsi in deduzione costi effettivamente sostenuti**, ma non documentanti o non documentabili ufficialmente per varie ragioni; una connotazione particolare di tale ultima casistica, riguarda il caso in

cui gli acquisti di beni o servizi siano avvenuti “in nero” presso soggetti diversi da quelli che risultano formalmente avere emesso le fatture (circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume II – parte IV – capitolo 5, pag. 97).

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19218 del 07.11.2012, ha sancito l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti in presenza di fatture soggettivamente inesistenti tenuto conto delle modifiche apportate dall'[articolo 8 D.L. 16/2012](#), che è intervenuto sul comma 4-bis dell'[articolo 14 L. 537/1993](#) (recante la disciplina dei costi da reato).

In particolare, il supremo giudice di legittimità ha affermato che: *“In tema di Iva, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'Iva: da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'Iva corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”*.

In definitiva possiamo affermare che, per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. 16/2012:

- l'Iva assolta sugli acquisti derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sia oggettivamente che soggettivamente, risulta indetraibile ai fini fiscali;
- i costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che derivano da un reale acquisto della merce sono deducibili dal reddito di impresa, a condizione che vengano rispettati i noti requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità, inerenza e competenza economica (ex articolo 109 Tuir);
- i costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, indeducibili dal reddito d'impresa.

Tuttavia, per quando riguarda le **fatture oggettivamente inesistenti**, ovvero nella particolare circostanza in cui il **documento fiscale attesti l'esecuzione di un'operazione in tutto o in parte mai avvenuta**, in ossequio al principio di **capacità contributiva**, l'[articolo 8, comma 2, D.L. 16/2012](#) stabilisce che *“ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”*.

In tal caso si applica la **sanzione amministrativa** dal 25% al 50% dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

indicati nella dichiarazione dei redditi.

Proprio sul tema dell'emissione e dell'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, si segnala il **recente orientamento** espresso dalla **Corte di cassazione**, con la [sentenza n. 16353/2021](#) depositata il **29.04.2021**, nella quale è stato confermato che “**scatta**” il **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** anche qualora il cedente/emittente **non abbia conseguito alcun vantaggio**.

Le **attività di indagine** eseguite dalla Guardia di Finanza avevano svelato un **complesso ed articolato sistema di frode** nell'ambito del quale l'**associazione criminosa** si serviva, per compiere le operazioni fraudolente, di taluni esercenti depositi commerciali che **emettevano “fatture soggettivamente inesistenti”** attestanti la **vendita del prodotto a soggetti in realtà ignari della fornitura**.

Gli Ermellini hanno evidenziato che il **reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti** consente all'**ente destinatario della falsa fattura** di conseguire un **ingiusto profitto in termini economici**, ma **non comporta necessariamente un analogo vantaggio in capo all'ente che la emette**.

Nello specifico, i Supremi giudici di legittimità hanno opportunamente affermato che le **operazioni di emissione di fatture inesistenti** vedono **coinvolti due soggetti**:

- quello che **emette le fatture** (che risponde del reato previsto e punito dall'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#));
- quello che **utilizza le fatture false**, portandole in detrazione e inserendole nella sua contabilità, **responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 2 D.Lgs. 74/2000**.

In definitiva, è stato chiarito che il **profitto conseguito da parte dell'acquirente**, pari al **risparmio di imposta**, deve **tenersi distinto dall'eventuale profitto** previsto a favore dell'ente emittente pari al prezzo (o compenso) previsto per **l'emissione delle fatture**, che di regola risulta **molto inferiore al profitto dell'utilizzatore**.

PODCASTING

Podcast producer: chi è e cosa fa

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

La figura del **podcast producer** si annovera tra le professioni emergenti che negli ultimi anni si stanno facendo largo nel mercato del lavoro. Lo sviluppo di nuove tecnologie, l'ingresso di grandi *player* nel mondo della comunicazione audio e l'incremento a doppia cifra del numero di ascoltatori che ogni anno si avvicinano al *podcast*, hanno accelerato la definizione di questa professione.

Il *podcast producer* si occupa di **progettare, realizzare e distribuire** una serie audio per conto di aziende o liberi professionisti. **Cura tutto il processo e supporta il brand** nelle varie fasi: dalla consulenza all'ideazione del *concept*, dalla scrittura dei contenuti all'*editing* e montaggio audio, fino al coordinamento di altre figure professionali eventualmente necessarie alla realizzazione, come *speaker* e tecnici del suono.

Le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere la professione del *podcast producer* sono tante:

- **organizzative**, per strutturare le attività, gestire i tempi di realizzazione, prevedere gli imprevisti e rispettare le scadenze definite con il cliente;
- **di scrittura** per l'audio, diversa rispetto a quella per il *web* o per la lettura endofasica. Il linguaggio deve essere semplice, chiaro e portare l'ascoltatore in una dimensione narrativa in grado di attrarre la sua attenzione;
- **marketing**, per creare un *podcast* che sia coerente con il contesto comunicativo del *brand*, valorizzi la sua identità e raggiunga gli obiettivi specifici condivisi in fase di *briefing*;
- **relazionali**, per interfacciarsi con le figure interne all'azienda cliente e i professionisti che lavoreranno al progetto.

Come già spiegato a proposito di **come creare un podcast aziendale**, le fasi di realizzazione si dividono in pre-produzione, produzione e post-produzione. Ciascuna di esse racchiude una molteplicità di attività e richiede conoscenze tecniche e strategiche.

Ogni progetto *podcast* è unico e personalizzato. È realizzato in base alle esigenze comunicative del *brand*, alla sua identità, valori e tono di voce. Da questa analisi, il *podcast producer* può proporre il **concept creativo** e preventivare un **budget di spesa**.

Dopodiché parte la realizzazione vera e propria con la scrittura dei contenuti, le registrazioni audio, il *sound design*, l'*editing* e il montaggio. La **distribuzione** e l'**analisi dei dati**

statistici forniti dalle piattaforme di ascolto, completano il tutto e forniscono elementi importanti al brand per indirizzare le attività promozionali.

Il *podcast* è un mezzo di comunicazione piuttosto nuovo e non sempre chi vorrebbe usarlo nella propria strategia di marketing ha le idee chiare su cosa sviluppare e come. La **consulenza** è utile per tutte quelle aziende o quei freelance che vogliono affacciarsi al mondo del *podcasting* per promuovere il proprio brand, ma non conoscono le basi da cui partire. Il supporto serve sia a **definire i KPI** con cui misurare il successo di un progetto, sia a redigere un **piano editoriale** idoneo a raggiungere target e obiettivi.

